

21. AGO. 2012
15.02



Prefettura di Oristano
Ufficio Territoriale del Governo
Area 1

Prot. n. 16265/2012/A.1
All. 1

13 Agosto 2012

- Comuni di

ABBASANTA
GHILARZA
SORRADILE
SEDILO
BIDONI'
TADASUNI
SODDI'

- Questura
- Comando Compagnia Carabinieri
- C.A.I.P.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco

ORISTANO
GHILARZA
ABBASANTA
ORISTANO

Corpo Forestale e

V.A.

ORISTANO

e, p.c.:

- Giunta Regionale Sarda
- Nucleo Informazioni Provinciale
(ex Nucleo stralcio Presidio Militare)
Via del Porto c/o Cantiere Comunale

CAGLIARI

ORISTANO

OGGETTO: POLIGONO DI TIRO LAGO OMODEO – Ordinanza n. 8/2012 per lo svolgimento di esercitazioni a fuoco.

Nel trasmettere l'ordinanza in oggetto indicata, si invitano le Amministrazioni Comunali in indirizzo a voler curare l'affissione dell'ordinanza stessa, unitamente al relativo manifesto, per tutto il periodo dell'esercitazione.

Il C.A.I.P. di Abbasanta vorrà informare tutti i destinatari della presente lettera della eventuale mancata effettuazione delle attività (tutte o parte), indicate nell'ordinanza medesima (informazione quanto possibile tempestiva).

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Il Viceprefetto Vicario
(Paola Dessi)

cc/



Il Prefetto della Provincia di Oristano

Prot. n. 16265/2012/A.1

Ordinanza n. 8/2012

VISTA la nota n. 301.5/3766 in data 10 Luglio 2012, con la quale il Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta chiede di svolgere esercitazioni di tiro con armi portatili individuali a tiro teso nel poligono "Lago Omodeo" nei giorni: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27-e 28 Settembre 2012, per le quali vengono precisati estensione e durata del servizio di sicurezza da attuarsi al riguardo;

PRESO ATTO che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, come per il passato, ai sensi della Legge 24.12.1976, n. 898;

RITENUTO che le urgenti esigenze addestrative dell'anzidetto C.A.I.P. rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;

RAVVISATO, infine, di dover fissare la modalità di utilizzo di detta area atteso che tali esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;

VISTO l'art. 2 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

ORDINA

- a) lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore **07.00 alle ore 23.00** dei giorni sopraindicati, dell'area delimitata come segue:
- a Nord: SU MURDEGU - MONTE PAZA
 - a Est: MONTE PAZA - 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque)
 - a Sud: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque)- FUNTANA OLECCA
 - a Ovest: FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU

(Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SORRADILE - SEDILO - BIDONI' - TADASUNI - SODDI')

- b) Divieto di accesso (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") delimitata da bandieroni rossi ecc. - indicati nella predetta carta topografica).



Il Prefetto della Provincia di Oristano

- 2 -

- c) L'occupazione, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: Su Murdegu - Funtana Olecca - Sa Manenzia - ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;

- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P..

Funzionari e Operatori della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere, nonché le modalità ed i termini per la richiesta degli indennizzi.-

Oristano, li 13 Agosto 2012

Per il Prefetto ta,

Il Viceprefetto Vicario

(DESSI)



IL PREFETTO della PROVINCIA DI ORISTANO

- CONSIDERATA** la necessità prospettata dal C.A.I.P. di Abbasanta di svolgere esercitazioni di tiro con ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO "B" e "M" nei giorni :03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-26-27 - e 28 SETTEMBRE 2012 nella zona denominata POLIGONO LAGO OMODEO;
- VISTA** la segnalazione con la quale il direttore di esercitazione - tiro precisa estensione e durata del Servizio di Sicurezza da attuarsi al riguardo;
- VISTO** che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, come per il passato, ai sensi della legge 24.12.1976, n.898;
- RITENUTO** che le urgenti esigenze addestrative dell'anzidetto C.A.I.P. rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;
- CONSIDERATO** che l'area prescelta è da ritenere la più idonea allo scopo, sia per la sua particolare conformazione che per la vicinanza al C.A.I.P. stesso;
- CONSIDERATO** altresì, che dette esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;
- VISTO** l'art. 2 del R.D. 18.06.1931, n.773;

ORDINA

- a) Lo **SGOMBERO** di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 dei giorni sopraindicati, dell'area delimitata come segue:
- a nord : SU MURDEGU - MONTE PAZA
 - a est : MONTE PAZA - 32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)
 - a sud : 32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)-FUNTANA OLECCA
 - a ovest : FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU
- (Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SORRADILE - SEDILO - TADASUNI - BIDONI - SODDI).
- b) **DIVIETO D'ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le attività "a fuoco" saranno esposti i segnali - bandieroni rossi ecc. - nella predetta carta topografica).
- c) **L'OCCUPAZIONE**, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone SU MURDEGHU - FUNTANA OLECCA - SA MANENZIA ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.
- I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:
- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
 - puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P.
- Ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
- Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere, nonché le modalità ed i termini per la richiesta degli indennizzi.

AVVERTENZE

IL PREFETTO

Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 08/2012 emessa in data 13/08/2012 dal Prefetto di Oristano.

- 1) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):
- Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.
- Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano agli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1986:
- ARTICOLO 1 - E' vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed al loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
- ARTICOLO 2 - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- ARTICOLO 3 - Gli scoprittori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesime, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricattazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.
- 2) Modalità/termini per la richiesta di indennizzi conseguenti a "sgomberi" - occupazioni - danni.
- Le persone che per ragioni di sicurezza non potranno condurre al pascolo il proprio bestiame, riceveranno un indennizzo nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti.
- Gli eventuali danni, che potranno essere arrecati alla proprietà privata, saranno indennizzati dopo gli accertamenti fatti da apposita commissione. Le domande di risarcimento per "danni" e la documentazione relativa agli indennizzi per "sgomberi" (gli indennizzi per "sgomberi" non competono nei casi in cui l'accesso, il transito, il pascolo è/sono stato/i interrotto/in immobili costituenti beni demaniali/patrimoniali dello STATO), compilate per iscritto (*), dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni/tiri (di cui all'ORDINANZA alla quale la presente AVVERTENZA è allegata) al Comune nella cui giurisdizione si è verificato l'evento per l'inoltro (o la consegna) alla competente COMMISSIONE LIQUIDAZIONE DANNI.

NOTA (*) Specificare: nome, cognome, data e luogo di nascita, Comune di residenza del proprietario od affittuario ed, eventualmente, del colono, località (citando il numero del lotto della carta catastale in cui è ubicato), data, causa, e natura del danno, somma richiesta a titolo di risarcimento.

Prot. 16265/2012/A.1

Ordinanza n. 08/2012

POLIGONO "COMPENSORIO DEL LAGO OMODEO"

